

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Entrate Contributive □

Roma, 2 Agosto 2002

Circolare n. 144

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati

OGGETTO: ||Inquadramento gestori stabilimenti balneari |||

SOMMARIO: *Conferma della classificazione nel settore terziario dell'attività svolta da gestori degli stabilimenti balneari e della loro iscrizione nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.*

Nel richiamare i chiarimenti forniti con circolare n. 259 del 20 dicembre 1996 e con messaggio del 10/8/1999, n.5647, si conferma che l'attività svolta dai gestori degli stabilimenti balneari deve essere classificata nel settore terziario, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.29 della legge n.160/1975 e dall'art.1, comma 202, della legge n.662/1996 e, quindi, ricondotta alla Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali

A tal riguardo si evidenzia, al di là dell'esplicita previsione normativa, che l'attività degli stabilimenti balneari può essere svolta soltanto previa l'autorizzazione amministrativa prevista per i pubblici esercizi e si concretizza, di norma, nell'offerta al cliente di servizi articolati e tra loro interconnessi quali, ad esempio, il noleggio di cabine e di attrezzature varie, servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, animazione, intrattenimento, custodia valori, sorveglianza bambini, assistenza ai clienti, offerta di eventuali, ulteriori servizi commerciali (boutique, edicola, tabaccheria, ecc.)

Si è in presenza, in definitiva, di attività commerciali, turistiche e di servizi, riconducibili, comunque, al settore terziario.

Il predetto orientamento non appare suscettibile di modifiche ancorché siano intervenute pronunce di giudici di merito che, in talune fattispecie, hanno ritenuto valido l'inquadramento nel settore dell'artigianato operato da talune Commissioni provinciali per l'artigianato.

Tutto ciò premesso ed al fine di scongiurare che l'Istituto possa soccombere in giudizio per mancanza di oggettivi elementi di valutazione, si rende indispensabile che le Sedi, nelle situazioni che abbiano dato luogo all'instaurarsi del contenzioso, rappresentino argomentatamente l'orientamento su esposto dinanzi alle Commissioni per l'Artigianato e, in ogni caso, esperiscano puntuali accertamenti ispettivi sulle strutture interessate, per verificarne le caratteristiche organizzative, la configurazione, nonché, ove necessario, l'attività esercitata con carattere di prevalenza.

L'esito di tali accertamenti ispettivi dovrà essere portato immediatamente a conoscenza degli Uffici legali interessati e della scrivente Direzione.

**IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO**